

Rassegna Stampa

di Giovedì 26 agosto 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|--|----------------|-------------|--|-------------|
| Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici | | | | |
| 22 | Il Sole 24 Ore | 26/08/2021 | <i>SISMABONUS, INIZIO LAVORI SENZA ASSEVERAZIONE NIENTE VARIANTE IN SANATORIA (G.Latour)</i> | 3 |
| 27 | Italia Oggi | 26/08/2021 | <i>IL 110 % VUOLE IL RISCALDAMENTO (G.Galli)</i> | 4 |
| Rubrica Professionisti | | | | |
| 21 | Il Sole 24 Ore | 26/08/2021 | <i>VALLE D'AOSTA, CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE PARTITE IVA</i> | 5 |
| 1 | Italia Oggi | 25/08/2021 | <i>CONTO INPS AI PROFESSIONISTI (D.Cirioli)</i> | 6 |

NT+DIRITTO

Avvocati, la «collaborazione» dell'amico costa cara allo studio

Per la Cassazione se c'è subordinazione scattano le garanzie contrat-

tuali ed economiche.

di **Francesco Machina Grifeo**

La versione integrale dell'articolo

su:

ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Sismabonus, inizio lavori senza asseverazione Niente variante in sanatoria

Agevolazioni

Non è possibile riaprire la procedura per ottenere il 110%

Giuseppe Latour

Non è possibile riaprire un permesso di costruire attraverso una variante sostanziale, in modo da presentare l'asseverazione di rischio che anni prima non era stata depositata.

L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 554/2021, depositata ieri, stoppa un contribuente che aveva immaginato questa soluzione per accedere al superbonus per un lavoro già iniziato. Anche se lascia aperto uno spiraglio all'ipotesi che il Comune attesti che una nuova procedura autorizzatoria è stata effettivamente avviata.

Non è la sola risposta arrivata ieri. La 556 ha riepilogato le principali regole di ingaggio in materia di sismabonus acquisti, mentre la 557 ha confermato l'esclusione del 110% (in versione ecobonus) per gli immobili privi di impianto di riscaldamento.

Tornando alla 554, il caso riguarda un immobile per il quale, nel mese di agosto del 2018, è stata presentata istanza di rilascio del permesso di costruire, senza allegare l'asseverazione di riduzione del rischio sismico. L'esecuzione gli interventi è stata concessa dal Comune nel mese di settembre 2019 e nel mese di settembre 2020 sono iniziati i lavori che, però, sono stati interrotti prima ancora

della demolizione dell'unità immobiliare.

Ora il contribuente vorrebbe presentare una variante sostanziale al permesso di costruire, «al fine di conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere alle agevolazioni fiscali» del 110 per cento.

La regola in materia di sismabonus - va ricordato - è che il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione dello stato di rischio dell'immobile, sia allegato, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, da presentare allo sportello unico.

Questo assetto è in vigore dal 16 gennaio del 2020. Prima di quella data, valeva la regola per la quale l'asseverazione doveva essere depositata, in ogni caso, al momento della richiesta di titolo abilitativo, senza guardare alla partenza dei lavori.

Nel caso esaminato dalle Entrate, considerato che la procedura, seppur sospesa, è iniziata nel 2018 e che la nuova comunicazione di inizio lavori viene presentata in ottemperanza al permesso di costruire già approvato, si applicherà la vecchia normativa e non sarà possibile accedere al superbonus.

La variante, quindi, non avvia una nuova procedura. Sempre che non arrivi - conclude l'Agenzia - «un parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire possa essere considerata una diversa e successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ICHIARIMENTI DEL FISCO/Una serie di risposte a interpello delle Entrate sul superbonus

Il 110% vuole il riscaldamento

Edificio agevolato se dotato di impianti nello stato iniziale


DI GIOVANNI GALLI

Per gli interventi di efficientamento energetico deve essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, si è esonerati dal produrre l'Ape (Attestato di prestazione energetica) iniziale. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 557 del 2021 diffusa ieri. Nel caso di specie, l'unità immobiliare C/2 descritta nell'istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del dl n. 34 del 2020, e di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo. Di qui il disco rosso all'accesso al superbonus del 110% sia per i lavori trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali sia per i lavori trainati elencati dall'istante.

Con la risposta n. 556/2021, l'Agenzia ha chiarito una serie di punti intervenendo tra l'altro sulla possibilità di coesistenza sullo stesso edificio e nell'ambito di un unico progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di detrazioni relative all'ecobonus in capo all'impresa e sismabonus acquisti in capo agli acquirenti delle unità immobiliari in quanto tali agevolazioni si riferiscono a voci di spesa diverse. L'amministrazione fa presente che «laddove l'impresa di costruzione possa identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di ecobonus disciplinati dall'articolo 14 del (...) decreto legge n. 63 del 2013, la predetta detrazione non è incompatibile con la detrazione spettante all'Istante (sismabonus acquisti) all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari».

La risposta 554/2021 ha infine riguardato l'asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Nel caso in esame, i lavori, poi sospesi, erano iniziati nel 2018 e la nuova comunicazione di inizio lavori è presentata in ottempe-

ranza al permesso di costruire a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, in mancanza di un parere dell'Ufficio tecnico del comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire possa essere considerata una diversa e successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio, la normativa da applicare per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici è quella vigente alla data di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire (agosto 2018). Il contribuente non può dunque accedere né al sismabonus né al superbonus, ma può fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96 mila, da utilizzare in dieci quote annuali di pari importo.



© Riproduzione riservata



Valle d'Aosta, contributo una tantum alle partite Iva

Spazio professionisti a cura di Confprofessioni

Nel quadro della legge regionale sulle misure di sostegno all'economia in conseguenza del protrarsi dell'emergenza da Covid-19, la Regione Valle d'Aosta ha previsto un aiuto agli operatori.

È stata quindi predisposta la

concessione di un bonus/ contributo una tantum a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività. La fonte di finanziamento è costituita in parte da risorse regionali, in parte dai fondi assegnati dallo Stato alla Regione. Una parte dello stanziamento è riservata alle imprese turistiche.



159329

Conto Inps ai professionisti

Accertamenti contributivi in arrivo in particolare per gli ingegneri e gli avvocati. Sotto la lente il mancato versamento dei contributi dovuti alla gestione separata

Accertamenti contributivi in arrivo ai professionisti, in particolare ingegneri e avvocati. L'Inps ha concluso la verifica delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 ottenendo i nominativi di quanti hanno dichiarato redditi professionali, ma non hanno versato contributi alla gestione separata. A questi soggetti, l'istituto sta inviando la richiesta di pagamento degli importi omessi più le sanzioni (al 30%).

Cirioli a pag. 31

Gli accertamenti dell'Istituto riguardano i mancati versamenti alla gestione separata

Professionisti nel mirino Inps

Richiesti contributi omessi (e sanzioni) sui redditi 2015

DI DANIELE CIRIOLI

Accertamenti contributivi in arrivo ai professionisti. L'Inps, infatti, ha concluso la verifica delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 (modello Unico/PF per l'anno 2015), ottenendo i nominativi di quanti hanno dichiarato redditi professionali, ma non hanno compilato il quadro «RR» della contribuzione dovuta alla gestione separata, né versato contributi. A spiegarlo è lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 2903/2021. A questi soggetti, l'Inps sta inviando la richiesta di pagamento dei contributi omessi più sanzioni (al 30%). L'appuntamento appare critico soprattutto per ingegneri e avvocati, perché negli anni 2015/2016 potevano ritenersi esclusi dall'obbligo di contribuzione alla gestione separata Inps in quanto iscritti ad Albo, ma successivamente la giurisprudenza ha statuito l'opposto: l'obbligo d'iscrizione e contribu-

| Operazione Poseidone | |
|----------------------|--|
| Interessati | Soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni |
| Anno di verifica | L'anno sotto controllo è il 2015 (Unico PF/2016) |
| L'accertamento | Riguarda la contribuzione omessa alla gestione separata più sanzioni (30%) |

zione alla gestione separata, ricorre quando non si contribuisce alla cassa professionale.

Operazione Poseidone. L'Inps, in pratica, ha concluso la c.d. «operazione Poseidone» che, per l'anno d'imposta 2015, ha passato al setaccio ed accertato le omissioni contributive dei soggetti iscritti alla gestione separata in qualità di liberi professionisti. Un'operazione che si ripete da anni, a partire dal 2010, finalizzata a contestare, all'esito dell'incrocio delle banche dati Inps con le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate, la mancata contribuzione alla citata gestione separata da parte

di soggetti che dichiarano redditi da attività di arti e professioni. In sostanza l'Inps verifica la natura del reddito e la mancata contribuzione presso le casse professionali, quindi procede all'invio degli avvisi di accertamento.

Anno 2015. Gli ultimi controlli riguardano il periodo d'imposta 2015. L'Inps spiega di avere completato le operazioni di elaborazione e invio delle comunicazioni di debito a seguito delle estrazioni dei dati fiscali dei soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel modello Unico/PF (persone fisiche) 2016 (appunto relativo all'anno d'imposta 2015) e per i

quali non risulta presente la compilazione del quadro «RR» (Sez. II) della dichiarazione dei redditi, né risulta effettuato alcun versamento di contribuzione obbligatoria sugli stessi redditi. Come per gli anni passati sono interessati i soggetti che hanno indicato reddito nei quadri RE-LM della dichiarazione dei redditi o RH nell'ipotesi di associazione tra professionisti o società semplice. A tali soggetti l'Inps sta inviando una comunicazione d'iscrizione alla gestione separata (se non è stata mai fatta), con la quantificazione anche della contribuzione omessa comprensiva di sanzioni calcolate in

base all'art. 116, comma 8, lett. b, della legge 388/2000, cioè come «evasione» (30% fino al tetto pari al 60% della contribuzione omessa).

La giurisprudenza. Infine, l'Inps dà un avvertimento: le contestazioni basate sul fatto che il mancato versamento di contribuzione (né alla gestione separata e neppure alla cassa professionale) sia dovuto al fatto che, per l'esercizio dell'attività, sia obbligatoria l'iscrizione all'Albo ma non sia altrettanto obbligatorio versare i contributi alla relativa cassa professionale (ad esempio, insegnante che prende anche incarichi da avvocato o di altre professioni), verranno esaminate alla luce della giurisprudenza. Il riferimento è alle recenti sentenze della Corte di cassazione, nelle quali è stato affermato l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata Inps in assenza di contribuzione alla relativa cassa professionale (sentenze n. 30344/2017, n. 30345/2017, n. 1172/2018, n. 2282/2018 e n. 1643/2018).

— © Riproduzione riservata —